

IN BREVE n. 005-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

per il mese di DICEMBRE
comunicato ISTAT: 14/01/2011

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -.1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9

da Tax & Lex

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **dicembre 2010**

Aggiornato il 14 gennaio 2011

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	138,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,9

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2010 (per cessazioni 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 16 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, è pari al 2,95935 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con esclusione dei tabacchi lavorati è al valore di 138,4, a novembre era 137,9.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

I COMPENSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON VANNO ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare 5/2011 l'INPS chiarisce che i redditi dei professionisti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (ENPAM per i medici), concorrono alla attività professionale e non sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS, dovendo essere assoggettati invece al prelievo contributivo della gestione previdenziale di appartenenza. Infatti l'incarico è attribuito proprio in ragione della attività abitualmente resa e in quanto iscritto allo specifico Ordine professionale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 5 del 13.01.2011 (documento 029)

Altra documentazione: INPS Circolare 112/1996 (documento 030)

INPS Circolare 201/1996 (documento 031)

AG. ENTRATE Circolare 105E/2001 (documento 032)

AG. ENTRATE Risoluz. 66/2003 (documento 033)

INPDAP - TFS e PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la Nota n. 1 del 14 gennaio 2011, l'INPDAP ha precisato che per i dipendenti pubblici non è ammesso il trasferimento del trattamento di fine servizio per l'adesione a forme individuali di previdenza complementare e, quindi, le istanze di opzione presentate in tal senso sono prive di efficacia. L'esercizio dell'opzione della trasformazione del Tfs in Tfr (funzionale alla destinazione del Tfr a previdenza complementare) è possibile solo contestualmente all'adesione ad un fondo pensione negoziale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota n.1 del 14.01.2011 (documento 034)

APPROVATO IL NUOVO CUD 2011 dalla Agenzia delle Entrate

Pronto per la compilazione il modello Cud per il 2011 che essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell'ultima manovra correttiva (Dl 78/2010), che prevede l'applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento sui compensi erogati in forma di *stock option* che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni, nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno e l'agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Cosa è il Cud

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario.

Cosa contiene il Cud

In linea generale, nel Cud sono riportati:

- a. l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le pensioni) e assimilati corrisposti nell'anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva
- b. le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico
- c. le detrazioni effettuate

Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l'ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell'anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'Inps, all'Inpdap e all'Ipost.

La struttura del Cud, oltre a una sezione dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente, si compone di altre due distinte sezioni:

- Parte A: dati fiscali
- Parte B: dati previdenziali.

Parte A - Dati fiscali

Nella sezione dedicata ai dati fiscali sono indicati:

- le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria
- i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, nonché quelli assoggettati a imposta sostitutiva
- le somme e i valori assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell'anno, compresi suoi acconti e anticipazioni, e prestazioni pensionistiche dei fondi di previdenza complementare erogate in forma di capitale)
- gli oneri di cui si è tenuto conto (per esempio i canoni di locazione)
- gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (per esempio, il numero dei giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Attenzione

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. In caso di decesso del dipendente o del pensionato, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al defunto, che riporta i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i suoi dati anagrafici. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi del dipendente o del pensionato (articolo 7, comma 3, del Dpr n. 917/1986). Si tratta, per esempio, di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto.

Parte B - Dati previdenziali

In questa sezione del Cud sono sostanzialmente riportati:

- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'Inps e all'Inpdap
- l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali.

Quando si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel Cud o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.

Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

Scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere, utilizzando l'apposita scheda, allegata al Cud, di destinare l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un'Istituzione religiosa e/o il 5 per mille della propria Irpef ad associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche

Come e quando il contribuente riceve il Cud

Il Cud deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro può trasmettere al contribuente il Cud in formato elettronico a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud rilasciato in via elettronica.

Il Cud deve essere consegnato, invece, in forma cartacea, per esempio, agli eredi oppure al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.

E' comunque sempre il datore di lavoro che deve accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il Cud, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE CUD 2011 Modello (documento 035)
Istruzioni (documento 036)**

RIFLESSIONI

Le tasse si moltiplicano più che il pane e i pesci della parabola

E venne un tempo in cui si conglobarono tutti i vari balzelli: una unica tassa più alta che però doveva comprendere tutto, anche per semplificare la vita del povero contribuente ed essere più sicuri nelle entrate.

Ora per l'idrovora delle spese pubbliche, alcune utili ma altre di vero sperpero talora clientelare, i soldi versati all'erario o ai comuni e province sono insufficienti...ed ecco la nuova moltiplicazione delle varie ulteriori tasse...ritorna la tassa di soggiorno e con lei altri balzelli.... Non è ancora previsto il vecchio dazio di entrata degli acquisti nell'area dei singoli comuni...forse non ci hanno ancora pensato!

Inflazione 2010 all' 1,6%

Ritorna ad aumentare l'inflazione...ai dati Istat balzo all' 1,6% ...

Ma attenzione maggior inflazione...maggior aumento dei prezzi... e maggiori introiti fiscali sui costi...e se qualcosa scende come il grezzo del petrolio il costo finale consolidato rimane!

Chi paga è sempre pantalone.....

TETTO PENSIONABILE 2011

Agganciato al dato ufficiale ISTAT dell'inflazione 2010 all' 1,6, il nuovo tetto pensionabile per il 2011 sale a 43.042 euro secondo il principio in base al quale il limite della retribuzione pensionabile deva essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni.

Ricordiamo come secondo la riforma Amato (D.Lgs. 503/92) l'ammontare della pensione è costituito dalla sommatoria di due distinte quote (A + B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992 e per i pubblici dipendenti in base alla Tabella A allegata alla legge 965/1965, la seconda (B) corrispondente all'importo del trattamento relativo alla anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993.

In particolare per gli ospedalieri:

Quota A - periodo di riferimento: dalla data di assunzione al 31 dicembre 1992

Il calcolo del trattamento economico della pensione in base alla previgente normativa della Cassa pensione sanitari si effettua applicando l'aliquota della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965 corrispondente alla anzianità utile, alle voci retributive fisse e continuative dell'ultimo giorno di servizio, quasi sempre sovrapponibile alla busta paga dell'ultimo mese precedente la cessazione del servizio.

Tabella A allegata alla Legge 26 luglio 1965, n. 965

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14...								0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15...	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16...	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17...	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18...	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19...	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20...	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21...	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	4,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22...	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23...	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24...	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25...	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26...	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27...	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28...	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29...	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30...	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31...	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32...	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33...	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34...	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35...	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36...	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37...	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38...	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39...	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥40...	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Quota B - periodo di riferimento: dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione

Questa quota, relativa alla anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992, viene calcolata in base alla media delle ultime retribuzioni pensionabili (dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione) moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31 dicembre 1992, nonché del tetto. Infatti dal 1 gennaio 1998 per articolo 59 comma 1 della Finanziaria '98 va applicata la riduzione delle aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto come per l'INPS e precisamente:

- 2 % sino al tetto
- 1,6 % sulla fascia eccedente il 33% del tetto
- 1,35 % per la fascia compresa tra il 33 e il 66 % oltre il tetto
- 1,10 % per la fascia compresa tra il 66 e il 90 % oltre il tetto
- 0,90 % per le somme eccedenti il 90 % del tetto.

RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2011	
Retribuzione	Aliquota di pensione
Fino a euro 43.042,00	2,00 %
da 43.042,00 fino 57.245,86 euro	1,60 %
da 57.245,86 fino 71.449,72 euro	1,35 %
da 71.449,72 fino a 81.779,80 euro	1,10 %
oltre 81.779,80 euro	0,90 %

Per il calcolo delle pensioni a decorrenza dal gennaio 1995 bisogna tener conto anche che

- la retribuzione da considerare è comprensiva dell'indennità integrativa speciale (a partire dal 2 gennaio 1995, data di cessazione 1 gennaio 1995).

TETTI INPS	
Anno	Importo
1996	lire 60.687.000
1997	lire 62.993.000
1998	lire 64.126.000
1999	lire 65.280.000
2000	lire 66.324.000
2001	lire 68.048.000
2002	euro 36.093,00
2003	euro 36.960,00
2004	euro 37.884,00
2005	euro 38.641,68
2006	euro 39.298,59
2007	euro 40.083,00
2008	euro 40.765,00
2009	euro 42.069,00
2010	euro 42.364,00
2011	euro 43.042,00

Tetto contributivo

IL MASSIMALE ANNUO in LIRE e in EURO	
Anno	Importo
1996	£. 132.000.000
1997	£. 137.148.000
1998	£. 139.480.000
1999	£. 141.991.000
2000	£. 144.263.000
2001	£. 148.014.000
2002	€ 78.506,80
2003	€ 80.390,96
2004	€ 82.400,54
2005	€ 84.048,55
2006	€ 85.477,38
2007	€ 87.188,00
2008	€ 88.670,00
2009	€ 91.506,49
2010	€ 92.055,53
2011	€ 93.528,42

Poiché la sicurezza sociale non avrebbe ragione di essere sopra un certo importo, per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1996 è stato introdotto un tetto massimo della retribuzione contributiva per la pensione, stabilito per il '96 in lire 132milioni non frazionabili e rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e al tasso di incremento della dinamica dei redditi medi di lavoro. L'applicazione del massimale contributivo previsto dalla riforma Dini (articolo 2 comma 18 della legge 335/95) non scatta nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 mediante riscatti (INPS circolare n.42 del 17 marzo 2009).

730 e 770 I MODELLI SONO DEFINITIVI

Senza particolari criticità il passaggio da bozze a “belle copie” dei modelli 730 e 770, ordinario e semplificato, da utilizzare per le dichiarazioni del 2011. Approvati, insieme alle relative istruzioni, con tre distinti provvedimenti direttoriali, confermano sostanzialmente tutte le novità già annunciate nelle versioni provvisorie.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE 730 (documento 037)
770 Semplificato (documento 038)
770 Ordinario (documento 039)

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER SOSTITUZIONI LAVORATRICI MADRI

In merito all'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo in virtù delle disposizioni del D. Lgs. n. 151/2001, lo sgravio contributivo (art. 4, c. 3) vale anche nell'ipotesi di opzione della lavoratrice sostituita per il congedo flessibile
INPS - Messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1382 del 20.01.2010 (documento 040)

INDENNITA' TBC

L'Inps, con circolare n. 9 del 20 gennaio 2011, fornisce le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per il 2010 e per il 2011.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 9 del 20.01.2010 (documento 041)